



Comune di Rovereto  
Provincia di Trento

# **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E DELLA NETTEZZA URBANA**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale 04.12.2012, n. 46

## Indice generale

<u>Art. 1 - Premessa generale.....</u>	<u>3</u>
<u>Art. 2 - Oggetto del Regolamento.....</u>	<u>3</u>
<u>Art. 3 - Competenze dell'Ente Gestore.....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 4 - Ordinanze contingibili ed urgenti.....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 5 - Definizioni.....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 6 - Modalità di conferimento dei rifiuti.....</u>	<u>6</u>
<u>Art. 7 - Modalità generali di conferimento dei Rifiuti Urbani.....</u>	<u>6</u>
<u>Art. 8 - Modalità di conferimento dei Rifiuti Urbani: residuo.....</u>	<u>8</u>
<u>Art. 9 - Modalità di conferimento dei Rifiuti Urbani: organico.....</u>	<u>8</u>
<u>Art. 10 - Modalità di conferimento dei Rifiuti Urbani: carta e cartone.....</u>	<u>9</u>
<u>Art. 11 - Modalità di conferimento dei Rifiuti Urbani: multimateriale leggero.....</u>	<u>10</u>
<u>Art. 12 - Modalità di conferimento dei Rifiuti Urbani: Vetro.....</u>	<u>10</u>
<u>Art. 13 - Modalità di conferimento dei Rifiuti Urbani: RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche).....</u>	<u>11</u>
<u>Art. 14 - Modalità di conferimento dei Rifiuti Urbani: Rifiuti Urbani Pericolosi Domestici (RUP).....</u>	<u>11</u>
<u>Art. 15 - Assimilazione dei rifiuti speciali.....</u>	<u>12</u>
<u>Art. 16 - Modalità di conferimento dei Rifiuti Urbani.....</u>	<u>12</u>
<u>Art. 17 - Modalità di conferimento della frazione umida e secca non riciclabile all'interno dei cimiteri.....</u>	<u>13</u>
<u>Art. 18 - Modalità di conferimento dei Rifiuti mercatali.....</u>	<u>13</u>
<u>Art. 19 - Modalità di conferimento dei Rifiuti inerti.....</u>	<u>13</u>
<u>Art. 20 - Modalità di conferimento dei Rifiuti Urbani: verde.....</u>	<u>13</u>
<u>Art. 21 - Modalità di conferimento dei Rifiuti Urbani: ingombranti.....</u>	<u>13</u>
<u>Art. 22 - Altre raccolte.....</u>	<u>14</u>
<u>Art. 23 - Compostaggio Domestico.....</u>	<u>14</u>
<u>Art. 24 - Raccolte svolte da Associazioni di Volontariato e con finalità benefiche .....</u>	<u>16</u>
<u>Art. 25 - Centri raccolta materiali (CRM).....</u>	<u>16</u>
<u>Art. 26 - Spazzamento meccanizzato e/o manuale delle strade, piazze ed altri spazi pubblici e/o ad uso pubblico.....</u>	<u>17</u>
<u>Art. 27 - Pulizia delle aree mercatali.....</u>	<u>18</u>
<u>Art. 28 - Divieti ed obblighi degli Utenti.....</u>	<u>18</u>
<u>Art. 29 - Aree occupate da Pubblici Esercizi.....</u>	<u>18</u>
<u>Art. 30 - Aree occupate da Spettacoli Viaggianti, Feste e Manifestazioni in genere .....</u>	<u>19</u>
<u>Art. 31 - Efficacia e Pubblicità.....</u>	<u>19</u>
<u>Art. 32 - Vigilanza.....</u>	<u>19</u>
<u>Art. 33 - Divieti ed obblighi.....</u>	<u>19</u>
<u>Art. 34 - Sanzioni.....</u>	<u>20</u>
<u>Art. 35 - Carta qualità dei servizi.....</u>	<u>21</u>
<u>Art. 36 - Strumenti standard di qualità del servizio.....</u>	<u>21</u>
<u>Art. 37 - Rapporti con gli utenti.....</u>	<u>21</u>
<u>Art. 38 - Abrogazione di norme e regolamenti preesistenti.....</u>	<u>22</u>

## **Art. 1 - Premessa generale**

1. Il Regolamento disciplina, ai sensi del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e ss.mm.ii., lo svolgimento dei servizi di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sull'intero territorio comunale di Rovereto.
2. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei vari flussi di rifiuti e delle peculiarità del territorio.
3. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
  - a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
  - b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
  - c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
4. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento provinciale, nazionale e comunitario.
5. Tutti i soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti devono attivarsi per limitarne il più possibile la produzione di rifiuti alla fonte, mediante azioni di qualsivoglia tipologia, coerentemente con le priorità stabilite dal Decreto Legislativo 152/2006 e dalla normativa comunitaria.
6. Il Comune si impegna a diffondere la cultura della prevenzione, del recupero e del riciclo, anche mediante iniziative di sensibilizzazione a più livelli, interessando, coinvolgendo e cooperando con tutti gli attori presenti sul territorio, quali il proprio Ente Gestore, la Provincia, le associazioni di categoria, le associazioni di volontariato, le scuole di ogni ordine e grado, i comitati ecc.
7. Il Comune si impegna ad informare periodicamente la cittadinanza in riferimento agli obblighi normativi, ai risultati raggiunti in termini di recupero e differenziazione sfruttando tutti i canali in proprio possesso.
8. In accordo con l'Ente Gestore, previa validazione tecnica, il Comune potrà attuare sperimentazioni sul proprio territorio, per migliorare i risultati di raccolta, per limitare i conferimenti destinati allo smaltimento e per ottimizzare la fruibilità da parte dell'utenza. Le sperimentazioni dovranno essere validate considerando non solo i risultati raggiunti, ma anche il grado di accettazione dell'utenza mediante sondaggi e verifiche puntuali. Resta inteso che per qualsiasi sperimentazione, così come per tutte le attività previste dal ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, ci si dovrà attenere ai criteri efficienza, efficacia ed economicità.

## **Art. 2 - Oggetto del Regolamento**

Il Comune di Rovereto disciplina la gestione dei rifiuti urbani con il presente Regolamento che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità ed ai sensi del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e ss.mm.ii., ha come oggetto:

- a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi.

### **Art. 3 - Competenze dell'Ente Gestore**

Il Comune, per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani, si avvale di un Ente Gestore, che esercita il diritto di privativa per tutte le attività connesse. Le attività dell'Ente Gestore non si limitano alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento finale dei rifiuti, nonché lo spazzamento e la pulizia delle strade, ma includono le iniziative di sensibilizzazione, sperimentazione e tutte le attività integrative, effettuate in accordo con il Comune, volte e ridurre i quantitativi da destinarsi allo smaltimento e a massimizzare la raccolta delle frazioni di pregio destinate alla valorizzazione.

L'Ente Gestore ha la facoltà di collaborare in modo diretto con tutti i soggetti elencati all'Art. 1, comma 6 del presente regolamento al fine di implementare il servizio all'utenza.

### **Art. 4 - Ordinanze contingibili ed urgenti**

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica e/o dell'ambiente, ai sensi del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e ss.mm.ii. e della normativa vigente in materia di tutela ambientale, il Sindaco interessato, anche di concerto con l'Ente Gestore, può emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti. Questo anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo comunque un elevato livello di tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

### **Art. 5 - Definizioni**

Ferma restando la classificazione dei rifiuti di cui all'art. 183, commi da a) a qq) del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e ss.mm.ii., ai fini delle norme contenute nel presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:

- a) utente/utenza:** chiunque il quale, a qualsiasi titolo, occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale e costituenti quindi soggetti produttori di rifiuti; l'utenza si intende tale nel momento in cui è allacciata alle reti di distribuzione di acqua, luce e gas;
- b) case/utenze singole:** edifici con numero di utenze domestiche e non domestiche generalmente inferiore a 8 o comunque nei quali viene utilizzato il sistema di conferimento individuale da parte delle utenze; la gestione come "casa" viene adottata in funzione di specifiche valutazioni tecniche effettuate dal Comune e/o dall'Ente Gestore o in funzione di espressa richiesta da parte della rappresentanza dell'edificio (decisione dell'assemblea condominiale, ove prevista), previa validazione tecnica del Comune e/o dell'Ente Gestore;
- c) sistema individuale di raccolta:** sistema di gestione dei rifiuti in cui ogni singola utenza possiede a qualsiasi titolo o gestisca in via esclusiva manufatti (sacchetti o contenitori) per la raccolta e il conferimento delle singole frazioni di rifiuto;
- d) condomini/utenze condominiali:** edifici con numero di utenze domestiche e non domestiche generalmente maggiore o uguale a 8 o comunque nei quali viene utilizzato il sistema di conferimento collettivo per almeno una categoria merceologica; la gestione come "condominio" può essere adottata in via eccezionale anche in contesti con numero di utenze inferiore a 8, in funzione di specifiche valutazioni tecniche effettuate dal Comune e/o dall'Ente Gestore o in funzione di espressa richiesta da parte della rappresentanza dell'edificio (decisione dell'assemblea condominiale, ove prevista), previa validazione tecnica del Comune e/o dell'Ente Gestore;
- e) sistema di conferimento collettivo:** sistema di gestione dei rifiuti in cui ogni singola utenza, per la raccolta e il conferimento di una o più frazioni merceologiche di rifiuto, gestisca uno o più contenitori di qualsiasi tipo (chiusi modello cassonetto,

- parzialmente chiusi, o aperti su uno o più lati modello roll-box) in compartecipazione con altre utenze;
- f) **rifiuti domestici**: i rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- g) **rifiuto residuo o frazione secca**: materiali non suscettibili di recupero destinati a smaltimento;
- h) **frazione riciclabile** si intende la frazione del rifiuto passibile di recupero, riciclaggio e/o riutilizzo, in funzione delle priorità stabilite dall'Art. 179 del Decreto legislativo n. 152 del 2006 e ss.mm.ii.;
- i) **organico o rifiuto umido**: materiale putrescibile ad alto tasso di umidità presente nei rifiuti urbani e assimilabili (es. residui alimentari e ortofrutticoli);
- l) **carta**: rifiuti quali giornali, riviste, carta utilizzata da uffici sia privati che pubblici, e tutti i rifiuti di imballaggio in cartone; sono esclusi tutti i tipi di carta accoppiata ad altri materiali (es. carta plastificata, carta ricalcante, contenitori per bevande poliaccoppiati, ecc.);
- m) **multimateriale leggero**: si intende la miscela dei seguenti rifiuti di imballaggio:
- **alluminio**: contenitori in alluminio utilizzati per il contenimento delle bevande, di cibi in genere;
  - **acciaio**: contenitori in acciaio o banda stagnata per il contenimento di bevande, cibi, alimenti per animali, ecc;
  - **plastica**: si intendono gli imballaggi in plastica, sia primari che secondari, oltre a piatti e bicchieri del tipo "usa e getta" purché privi di evidenti contaminazioni organiche e non adese alla loro superficie. Per la classificazione di imballaggio si fa riferimento al Decreto legislativo n. 152 del 2006 e ss.mm.ii. e alle specifiche che vengono costantemente aggiornate dal Consorzio nazionale degli Imballaggi (Conai) attraverso i propri siti web istituzionale, ovvero [www.conai.org](http://www.conai.org) e [www.corepla.org](http://www.corepla.org);
  - **cartoni per bevande**: imballaggi a base cellulosica, atti al contenimento e al confezionamento.
- n) **multimateriale pesante**: multimateriale leggero a cui si aggiunge la frazione degli imballaggi in vetro;
- o) **vetro**: con questa dicitura si intendono gli "imballaggi in vetro", quali le bottiglie, i vasetti e tutti i contenitori in genere, indipendentemente dal colore, ad eccezione degli oggetti quali bicchieri, lastre ecc. e di tutti i rifiuti che oltre a vetro, contengano altri materiali estranei. Per l'elenco degli specifici beni includibili nella presente categoria e quindi conferibili si fa riferimento a quanto riportato sul sito istituzionale del consorzio, che viene costantemente aggiornato ([www.coreve.it](http://www.coreve.it)).
- p) **imballaggio**: prodotto composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e/o a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentirne la manipolazione e la consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurarne la presentazione, compresi gli articoli a perdere usati per lo stesso scopo;
- q) **rifiuti vegetali**: sfalci, potature e foglie derivanti dalle operazioni di manutenzione del verde pubblico e privato;
- r) **rifiuti ingombranti**: beni di consumo durevoli, di arredamento, e/o di uso comune, derivanti dalla loro sostituzione e/o rinnovo. (es. materassi, mobili, ecc.), i materiali ferrosi ingombranti di uso domestico, i mobili e il legname;
- s) **mercatali**: rifiuti provenienti dai mercati ortofrutticoli o dai mercati con prevalenza di banchi alimentari;
- t) **rifiuti pericolosi domestici**: si fa riferimento al Decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii. e a quanto identificato dalla tabella A della L.P. n. 5/98;
- u) **RAEE**: rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;

## Art. 6 - Modalità di conferimento dei rifiuti

1. Le attrezzature per la corretta gestione dei rifiuti (sacchi/contenitori) sono forniti in comodato d'uso gratuito, ma rimangono comunque di proprietà dell'Ente Gestore. L'utente deve utilizzare tali materiali solo per le operazioni di conferimento previste dal presente regolamento; sarà compito dell'utenza inoltre garantire la pulizia dei medesimi.
2. L'Ente Gestore si riserva la facoltà di individuare, di volta in volta, dei sistemi di conferimento alternativi, al fine di ottimizzare il servizio integrato.
3. La pulizia delle aree pubbliche nei punti ove il servizio viene svolto domiciliariamente, nonché la raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo si trovassero sparsi in area pubblica, spetta all'Ente Gestore.
4. La raccolta e il trasporto sono effettuati con mezzi adeguati, le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e le norme di sicurezza coerentemente con la normativa vigente.
5. Gli utenti, le cui proprietà insistono su strade private non destinate ad uso pubblico, non saranno direttamente interessati al passaggio dei mezzi di raccolta ma dovranno effettuare il conferimento nel punto servito dalla raccolta più vicino alla loro abitazione. Previa valutazione tecnica congiunta da parte del Comune e dell'Ente Gestore, sulla base di comprovate problematiche da parte dell'utenza e/o situazioni che richiedano soluzioni tecniche alternative, al fine di ottimizzare la fruibilità e la razionalità del servizio, sono permesse deroghe al presente comma. Resta inteso che la copertura assicurativa dell'Ente Gestore dovrà comprendere eventuali danni causati dai mezzi e dagli operatori su suolo privato nei casi di cui sopra.

#### **Art. 7 - Modalità generali di conferimento dei Rifiuti Urbani**

1. La gestione dei rifiuti urbani ed assimilati si basa prevalentemente sul sistema porta a porta. Il conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati deve essere effettuato servendosi degli appositi manufatti messi a disposizione dall'Ente Gestore in numero, volume e tipologia idonei. E' vietato l'utilizzo di manufatti diversi da quelli forniti dall'Ente Gestore per il conferimento finale ai mezzi deputati alla raccolta.
2. Nel caso in cui il cittadino esponga sacchi e/o contenitori e/o altra attrezzatura idonea al contenimento dei rifiuti aperti e/o lacerati che causino la fuoriuscita di materiale in corrispondenza del punto di raccolta, lo stesso è tenuto alla pulizia a regola d'arte della zona interessata.
3. I titolari di tutte le utenze devono esporre i contenitori/manufatti e/o i sacchi direttamente o mediante un loro incaricato (custode, manutentore ecc.), attenendosi scrupolosamente agli orari indicati nel materiale informativo messo periodicamente (in genere annualmente) a disposizione dall'Ente Gestore. Le attrezzature non a perdere devono essere tempestivamente ritirate e posizionate sulle pertinenze private subito dopo il loro svuotamento e comunque non oltre la giornata designata per la raccolta.
4. L'esatto punto di esposizione viene stabilito dall'Ente Gestore, in funzione di parametri correlati alle possibilità operative dei mezzi deputati alla raccolta e alla tutela della viabilità.
5. Le "case", così come definite all'art. 5 del presente regolamento, devono posizionare i sacchi/contenitori ben chiusi, nei punti concordati con l'Ente Gestore per il ritiro, di norma nel punto più prossimo alla pubblica via e, ove possibile, in corrispondenza del limite di proprietà dell'utente. Qualora i sacchi/contenitori vengano posizionati su aree pubbliche o ad uso pubblico previo accordo con l'Ente Gestore per la mancanza di soluzioni tecniche alternative, l'utente deve regolarmente accertarsi che la loro collocazione non costituisca intralcio al transito veicolare/pedonale.
6. I "condomini", così come definiti all'art. 5 del presente regolamento, in concomitanza con il turno di raccolta, possono collocare i contenitori a servizio di più utenze anche su area privata, purché vengano collocati in un punto accessibile

senza il superamento di rampe, cancelli chiusi, pavimentazione irregolare che possa ostacolare la movimentazione dei contenitori da parte degli operatori o barriere architettoniche in genere. Il mantenimento dei contenitori su area privata dovrà essere formalmente segnalato dal legale rappresentante della struttura (amministratore), il quale si incaricherà di richiedere lo svuotamento alternativo rispetto all'esposizione dei contenitori da parte dell'utenza. La raccolta su pertinenze private sarà gratuita solo se i contenitori si trovano a non più di 15 metri dal limite della proprietà privata, dove la distanza va intesa come quella che l'operatore deve percorrere con i contenitori fino all'aggancio sul mezzo di raccolta, e non quella in linea d'aria.

7. Previa valutazione tecnica e concessione da parte dell'Ente Gestore e approvazione da parte del Comune, solo ed esclusivamente nel caso di comprovata mancanza di aree pertinenziali private idonee, è possibile concedere la localizzazione su suolo pubblico dei contenitori condominiali. Tutti gli oneri economici relativi, comprese le prescrizioni atte a limitare al massimo potenziali conferimenti non conformi da parte di utenze non titolate quali il mascheramento, il montaggio di serrature adeguate ecc., saranno a carico dell'edificio interessato. Resta inteso che la costante pulizia a regola d'arte delle eventuali aree pubbliche date in concessione, è a carico del condominio in oggetto. Potranno essere concesse deroghe al sostentamento degli oneri economici, in funzione di specificità tecniche che verranno valutate congiuntamente dall'Ente Gestore e dal Comune.
8. In alcune aree il cui accesso risulti difficile per i mezzi deputati alla raccolta o in cui la densità abitativa risulti bassa determinando difficoltà gestionali, potrà essere prescritta una raccolta di prossimità, mediante il posizionamento di contenitori idonei a servizio di determinate utenze. In questo caso gli oneri di cui al punto 7 del presente articolo saranno a carico del Comune.
9. Il conferimento nei contenitori stradali - di prossimità - condominiali, nel caso in cui possano esserci ripercussioni legate all'inquinamento acustico (es. conferimento del vetro), potrà essere vincolato a specifici orari da apposita ordinanza sindacale.
10. L'Ente Gestore, con frequenze prestabilite, si fa carico della pulizia periodica e della disinfezione dei soli contenitori per la raccolta dell'organico con volumetrie maggiori o uguali a 50 litri, sia che essi siano dati in dotazione alle utenze non domestiche che siano dati in dotazione ad utenze condominiali. La frequenza dei lavaggi sarà maggiore in estate. Eventuali passaggi integrativi potranno essere richiesti. L'Ente Gestore, coerentemente con le risorse disponibili e con le proprie pianificazioni operative, potrà intervenire con azioni supplementari. I costi per gli interventi straordinari saranno in capo al richiedente.
11. Nel caso in cui un edificio con più utenze venga gestito come "casa" secondo la definizione di cui all'art. 5 del presente regolamento, previa espressa richiesta del rappresentante legale di un condominio (amministratore), per le sole frazioni riciclabili e previa valutazione tecnica effettuata di concerto dall'Ente Gestore e dal Comune, sarà possibile dotare l'edificio stesso di contenitori collettivi, pertanto a servizio di tutte le utenze ivi residenti.
12. In caso di festività infrasettimanali che coincidano con uno o più turni di raccolta, si dovrà fare riferimento al calendario con le specifiche dei recuperi, che verrà consegnato in genere annualmente dall'Ente Gestore.
13. Le frequenze di svuotamento possono essere modificate dall'Ente Gestore, in accordo con il Comune, allo scopo di prevenire eventuali problemi di ordine igienico-sanitario. Le eventuali variazioni di frequenza potranno interessare interi circuiti di raccolta o anche semplicemente specifiche utenze, previa disamina tecnica.
14. Nella collocazione dei contenitori si avrà cura di evitare la creazione di barriere che costituiscano ostacolo alla deambulazione dei disabili.
15. Dove la raccolta dei rifiuti urbani, anche separata per flussi, avviene esclusivamente mediante cassonetti, essi costituiscono arredo urbano obbligatorio, al pari della segnaletica e cartellonistica stradale.
16. I contenitori possono essere collocati, per esigenze di servizio, anche all'interno di negozi, mercati e rivendite, oltre che di scuole e centri sportivi, in coerenza con il

rispetto della vigente normativa riferita alle eventuali problematiche igienico sanitarie.

### **Art. 8 - Modalità di conferimento dei Rifiuti Urbani: residuo**

1. Il conferimento del rifiuto residuo deve essere effettuato in sacchi semitrasparenti a perdere, con frequenza settimanale, derogabile in funzione di eventuali esigenze operative. Tali sacchi vengono forniti dall'Ente Gestore in numero idoneo e prefissato, con le modalità e le frequenze che verranno comunicate periodicamente, in modo funzionale alla fruibilità da parte dell'utenza. E' vietato l'utilizzo di sacchi diversi da quelli forniti dall'Ente Gestore per il conferimento della frazione residua. I sacchetti, che verranno contabilizzati, potranno essere dotati di sistemi per la rilevazione automatizzata dei conferimenti (es. tecnologia RFID o similari).
2. I sacchetti, nel rispetto di quanto disciplinato dall'articolo 7 del presente documento, dovranno essere conferiti in corrispondenza del punto stabilito dall'Ente Gestore. I condomini potranno essere dotati di strutture contenitive idonee al posizionamento degli stessi sacchetti, funzionalmente alle richieste e alla susseguenti valutazioni tecniche da parte dell'Ente Gestore.
3. In alcuni casi, su concessione da parte dell'Ente Gestore previa valutazione congiunta con il Comune, le utenze, sia domestiche che non domestiche, potranno conferire la frazione residua inserendo i sacchi in appositi contenitori rigidi di volumetria preassegnata che potranno essere concessi con la formula del comodato d'uso gratuito dall'Ente Gestore.

### **Art. 9 - Modalità di conferimento dei Rifiuti Urbani: organico**

1. Il conferimento della frazione umida (organico) dei rifiuti urbani deve essere effettuato in appositi sacchetti in materiale biodegradabile e compostabile (riferimento: Norma UNI EN 13432:2002) a perdere. Tali sacchetti vengono forniti e distribuiti dall'Ente Gestore in numero idoneo, secondo le modalità di cui all'art. 8, comma 1. L'utente può effettuare anche conferimenti di materiale sfuso all'interno degli appositi contenitori consegnati o utilizzando sacchi alternativi a quelli messi a disposizione dall'Ente Gestore, purché rispettosi degli standard di biodegradabilità di cui sopra. Lo standard di biodegradabilità di eventuali prodotti alternativi dovrà essere riferito al prodotto finito (sacco) e non ai singoli materiali componenti.
2. Le modalità di conferimento sono coerenti con le disposizioni generali di cui all'articolo 7 del presente regolamento, che detta le regole della gestione con modalità porta a porta.
3. Le utenze singole dovranno aver cura di esporre il contenitore per il conferimento finale della frazione organica con il manico, ove presente, ribaltato frontalmente, per l'attivazione della chiusura denominata antirandagismo, al fine di evitarne l'apertura accidentale.  
Il ritiro della biopattumiera dopo lo svuotamento deve essere effettuato a cura dell'utente nel minor tempo possibile e comunque entro la giornata prevista dal calendario di raccolta. La pattumiera va mantenuta in condizioni di pulizia a carico dell'utenza che l'ha ricevuta in comodato d'uso gratuito, al fine di garantire il rispetto delle condizioni igienico sanitarie.
4. La frequenza minima di asporto della frazione organica è di due volte alla settimana. Non è previsto il recupero di raccolte coincidenti con festività infrasettimanali.
5. La frazione verde deve essere prioritariamente gestita conferendola presso i CRM. E' possibile il conferimento della frazione vegetale (come anche alberi di natale) all'interno del normale circuito di ritiro dell'organico solo in piccole quantità. In alcune aree per cui i CRM risultino particolarmente disagiati per ragioni legate

alla distanza, sarà possibile avvalersi di un circuito di raccolta domiciliarizzata. I residui di potatura dovranno essere preventivamente legati a fascina e collocati a fianco della biopattumiera o del contenitore condominiale accertandosi che la loro collocazione non costituisca intralcio al transito veicolare/pedonale.

6. E' possibile avvalersi del circuito di raccolta della frazione organica per conferire eventuali cassette di legno a perdere, le quali dovranno essere accatastate in forma stabile accanto ai contenitori deputati alla raccolta della frazione organica, in modo da non intralciare la mobilità pedonale e/o veicolare e in modo da non determinare possibili cadute.
7. Le utenze non domestiche grandi produttrici di frazione organica, quali ad esempio i ristoranti, le mense, gli ortofrutta ecc., dovranno utilizzare i contenitori assegnati per la frazione organica per il solo conferimento finale dei materiali all'Ente Gestore con le modalità dettagliate all'art. 7 del presente regolamento. La gestione dei conferimenti all'interno dei locali quali le cucine, dovrà garantire il rispetto dei principi dell'HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) in materia di igiene e prevenzione per le attività interessate, che non contrasta con il presente regolamento.
8. Le utenze, al fine di agevolare la gestione della pulizia dei contenitori, possono utilizzare dei sacchetti in materiale non biodegradabile di dimensioni opportune, purché gli stessi vengano agganciati in modo stabile ai contenitori in modo tale che l'operatore possa caricare sui mezzi solo materiale sfuso. Gli eventuali sacchi non biodegradabili dovranno essere quindi smaltiti opportunamente da parte dell'utenza interessata.

#### **Art. 10 - Modalità di conferimento dei Rifiuti Urbani: carta e cartone**

1. Coerentemente con l'art. 7 del presente regolamento, il conferimento della frazione riciclabile carta si incentra prevalentemente sul modello porta a porta. La frequenza minima di raccolta è settimanale. Nel caso di festività infrasettimanali, la raccolta non viene effettuata. Nel caso di più giorni di festa in settimane consecutive, l'Ente Gestore provvederà al recupero che verrà o anticipato o posticipato.
2. Per le "case" la raccolta avviene generalmente mediante mastelli di colore giallo in polipropilene del volume di circa 50 litri, forniti dall'Ente Gestore. E' possibile collocare a fianco del mastello eventuali imballaggi in cartone evitando, qualora il punto di conferimento sia stato individuato sulla proprietà pubblica o ad uso pubblico, un eccessivo ingombro della sede stradale.
3. Per i condomini e le utenze non domestiche con alte produzioni, dotate pertanto di contenitori con volumetrie superiori a 40 litri, i rifiuti cartacei devono essere introdotti, anche sfusi, negli appositi contenitori messi a disposizione dall'Ente Gestore; non possono essere inseriti rifiuti diversi, quali sacchetti in plastica o altri rifiuti in genere. Gli imballaggi in cartone devono essere adeguatamente ridotti di volume prima di essere inseriti nei contenitori; è ammesso peraltro collocarli a fianco del contenitore, purché ordinatamente accatastati e in modo tale che non causino problematiche alla viabilità.
4. L'Ente Gestore opererà in modo da massimizzare la raccolta del cartone disgiunta da quella della carta, in modo funzionale all'ottenimento dei più alti corrispettivi possibili per il conferimento delle frazioni di pregio. Le raccolte selettive del cartone verranno garantite compatibilmente con le risorse disponibili, nelle modalità, nelle aree e con i tempi che verranno stabiliti con il Comune coerentemente con le esigenze gestionali delle utenze interessate.
5. Le utenze che si avvarranno del circuito di raccolta del cartone, hanno l'obbligo di rispettare l'orario di conferimento indicato, al fine di limitare al massimo il disagio causato dall'esposizione.

## **Art. 11 - Modalità di conferimento dei Rifiuti Urbani: multimateriale leggero**

1. La frazione riciclabile denominata multimateriale leggero di cui all'articolo 5 comma m) del presente regolamento viene gestita prevalentemente con il sistema porta a porta secondo quanto specificato all'art. 7, avvalendosi di sacchi appositi messi a disposizione periodicamente dall'Ente Gestore a titolo gratuito.  
Per grandi utenze (grandi e particolari utenze) l'Ente Gestore mette a disposizione contenitori in numero e volumetria adeguati.
2. I sacchi dovranno essere ben chiusi all'atto del conferimento.
3. In alcuni casi, previa validazione tecnica dell'Ente Gestore in accordo con il Comune, potranno essere consegnati a particolari utenze contenitori di vario tipo per la gestione degli imballaggi leggeri, che verranno gestiti con le stesse modalità di cui all'art. 7 del presente regolamento.
4. E' possibile avvalersi del circuito di raccolta degli imballaggi leggeri per conferire eventuali cassette di plastica, le quali dovranno essere accatastate in forma stabile accanto ai contenitori/sacchi deputati alla raccolta degli imballaggi leggeri, in modo da non intralciare la mobilità pedonale e/o veicolare e in modo da non determinare possibili cadute.
5. I rifiuti voluminosi, quali gli imballaggi in plastica, dovranno essere adeguati volumetricamente per ottimizzare la capienza dei sacchi/contenitori e i circuiti di raccolta. I materiali sporchi che presentino adesivi sulla loro superficie contaminazioni organiche e non, dovranno essere gestiti con il circuito del rifiuto residuo.

## **Art. 12 - Modalità di conferimento dei Rifiuti Urbani: Vetro**

1. Il presente articolo disciplina la raccolta dei soli imballaggi di vetro. Per "vetro" si intende quanto specificato all'art. 5, comma o) del presente regolamento.
2. I contenitori, nel caso in cui presentino sostanze organiche e non adese, dovranno essere sommariamente sciacquati prima del conferimento. Gli imballaggi in vetro vanno conferiti sfusi, senza tappi di qualsivoglia materiale. Le eventuali etichette cartacee adese alle superfici dei contenitori non dovranno invece essere obbligatoriamente rimosse. E' fatto divieto conferire ceramica e porcellana all'interno dei contenitori.
3. La raccolta viene effettuata con campane stradali di volumetria adeguata, nelle quali tutte le utenze titolate possono conferire il materiale. Il conferimento da parte dell'utenza e lo svuotamento da parte dell'Ente Gestore, a causa del loro carattere rumoroso, dovranno avvenire nel rispetto degli orari di riposo normati, e comunque non nelle ore serali e notturne. Ulteriori limitazioni potranno essere codificate da apposite ordinanze sindacali, volte alla tutela della quiete pubblica.
4. Tutte le utenze grandi produttrici di vetro, quali bar, ristoranti, pizzerie, mense ecc, verranno dotate di contenitori in numero e volumetria adeguati, che verranno gestiti con il sistema porta a porta di cui all'art. 7 del presente regolamento. L'utenza ha la facoltà di richiedere contenitori supplementari, entro i limiti previsti dal vigente regolamento di assimilazione.

## **Art. 13 - Modalità di conferimento dei Rifiuti Urbani: RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)**

I cosiddetti RAEE, quando sono prodotti dalle utenze domestiche, possono essere conferiti all'Ente Gestore avvalendosi dei CRM (Centri Raccolta Materiali) o consegnandoli direttamente ai rivenditori autorizzati all'atto dell'acquisto di un nuovo bene.

Per le ulteriori specifiche riferite ai RAEE si rimanda alla specifica normativa di settore vigente.

#### **Art. 14 - Modalità di conferimento dei Rifiuti Urbani: Rifiuti Urbani Pericolosi Domestici (RUP)**

1. Per i RUP, Rifiuti Urbani Pericolosi Domestici, si rimanda all'art. 5, comma t) del presente regolamento. Sono compresi nella categoria le seguenti tipologie:
  3. vernici, inchiostri, adesivi;
  4. solventi;
  5. prodotti fotochimici;
  6. pesticidi;
  7. altri rifiuti che presentino riconosciute caratteristiche di pericolosità;
  8. tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio;
  9. oli esausti da motori, trasmissioni e ingranaggi;
  10. batterie e accumulatori;
  11. materiali isolanti contenenti amianto;
  12. assieme a queste tipologie di rifiuti vengono raccolti in forma differenziata anche: Oli e grassi;
  13. acidi;
  14. rifiuti alcalini;
  15. detergenti;
  16. medicinali;
  17. cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti.
2. Sono previste le seguenti modalità di conferimento per i Rifiuti Urbani Pericolosi:
  - a) conferimento di pile esauste presso i rivenditori autorizzati, che presentano gli appositi contenitori e che abbiano stipulato le necessarie convenzioni o presso i contenitori stradali, ove presenti;
  - b) conferimento di farmaci scaduti presso le farmacie o presso le strutture mediche e ospedaliere in genere;
  - c) conferimento presso i CRM nei giorni e negli orari di apertura e solo in presenza del personale addetto;
  - d) conferimento dei rifiuti urbani pericolosi presso l'unità mobile attrezzata Eco-mobile, ove e quando operativa. L'Eco-mobile sosterrà in punti prefissati secondo un calendario concordato con l'Amministrazione comunale.

#### **Art. 15 - Assimilazione dei rifiuti speciali**

1. Il Comune determina, ai sensi dell'articolo 198 comma 2 lettera g) del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d) del medesimo decreto legislativo. In attesa della definizione, da parte dei Ministeri competenti, dei criteri di assimilazione secondo quanto previsto dall'articolo 195 comma 2) lettera e) del citato decreto legislativo, restano confermate le modalità di assimilazione di cui al comma successivo.
2. L'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione ed in particolare dei rifiuti derivanti da attività agro-industriali, da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali, da attività commerciali, da attività di servizio, avviene secondo i seguenti criteri:
  - a) ai fini qualitativi si rinvia a quanto stabilito dalla Provincia autonoma di Trento in ottemperanza al disposto dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/leg "Testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti";

- b) ai fini quantitativi vale il principio secondo il quale agli stessi è richiesta la compatibilità con il sistema di raccolta dei rifiuti urbani.
3. I rifiuti speciali rientranti tra quelli assimilati secondo le modalità di cui al comma precedente, sono oggetto di raccolta, trasporto e avvio a smaltimento alla stessa stregua dei rifiuti provenienti da utenze domestiche e sono compresi nella definizione di rifiuti urbani.

### **Art. 16 - Modalità di conferimento dei Rifiuti Urbani**

1. E' vietato introdurre nei contenitori:
  - sostanze liquide;
  - materiale acceso o non completamente spento;
  - materiali (metallici e non) che possano causare danni ai mezzi meccanici di svuotamento;
  - rifiuti definiti speciali pericolosi e non ai sensi del Decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii.
2. La detenzione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati deve evitare la generazione di cattivi odori e di condizioni di rischio per l'igiene pubblica. E' fatto divieto agli utenti di lasciare, anche temporaneamente, i sacchetti dei rifiuti e/o i contenitori dedicati in luoghi e tempi diversi da quelli individuati per il conferimento.
3. Gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente oggetti taglienti o acuminati prima dell'introduzione dei sacchi. Nel caso specifico delle siringhe, è fatto obbligo proteggere l'ago con l'apposito cappuccio, o conferirlo in modo tale da impedire ogni rottura accidentale dell'involucro in cui viene conferito.

### **Art. 17 - Modalità di conferimento della frazione umida e secca non riciclabile all'interno dei cimiteri**

I rifiuti prodotti all'interno dei cimiteri quali residui di fiori, addobbi, corone funebri, cere, plastiche e simili, vanno conferiti in contenitori posizionati all'interno delle cinte murarie del cimitero e suddivisi in organici e secco residuo non riciclabile così come indicato sui contenitori.

Eventuali manufatti da destinare allo smaltimento quali lumini e lampade votive con alimentazione elettrica, nel caso in cui contengano batteria di qualsivoglia dimensione e voltaggio, dovranno essere portate al CRM o smontate in modo da conferire le pile negli appositi contenitori.

### **Art. 18 - Modalità di conferimento dei Rifiuti mercatali**

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati pubblici sono tenuti a raccogliere e conferire i RU in modo differenziato secondo le modalità concordate con l'Ente Gestore.

### **Art. 19 - Modalità di conferimento dei Rifiuti inerti**

Piccole quantità di inerti, provenienti da attività ordinarie e straordinarie di manutenzione strettamente domestica, potranno essere conferiti dall'utenza presso i CRM, presso le ditte autorizzate o eventualmente con modalità diverse presso la discarica per inerti.

## **Art. 20 - Modalità di conferimento dei Rifiuti Urbani: verde**

1. L'utente ha l'obbligo di separare la frazione verde, costituita da scarti quali ramaglie, potature, sfalci, potature.  
Le utenze domestiche possono conferire il materiale sfuso all'interno degli appositi contenitori dislocati presso i CRM attivi, anche con i sacchi riutilizzabili messi a disposizione a titolo gratuito dall'Ente Gestore. I sacchi verranno consegnati dall'Ente Gestore agli utenti che ne facciano espressa richiesta.
2. In alternativa al servizio di cui al punto 1 del presente articolo, è attivo un servizio su chiamata, che potrà essere a pagamento. L'Ente Gestore, compatibilmente con la pianificazione operativa, gestirà la raccolta domiciliare, con frequenze e modalità che verranno concordate con l'utenza. Per il conferimento l'utenza interessata dovrà attenersi ai principi generali del sistema porta a porta codificati all'art. 7 del presente regolamento.

## **Art. 21 - Modalità di conferimento dei Rifiuti Urbani: ingombranti**

1. Per rifiuti ingombranti si intendono i rifiuti derivanti dalla sostituzione o rinnovo di beni di consumo durevoli (infissi, componenti di arredamento ecc.) o quelli che per dimensione non possono essere raccolti nel normale circuito di raccolta.
2. Le tipologie di rifiuti ammesse al conferimento in forma differenziata sono i rifiuti di cui al D.M. 08/04/2008 ed elencati nell'allegato RGL-DE-DAM-02-A01. È facoltà del gestore variare tale elenco compatibilmente alla disponibilità di spazi ed alle esigenze di servizio. In coerenza con quanto prescritto dal D.M. 08/04/2008, Allegato I, comma 4, sono ammessi rifiuti inerti, in modica quantità (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione). Negli altri casi i rifiuti vanno invece smaltiti in impianti autorizzati da parte delle stesse ditte che effettuano i lavori, trattandosi di rifiuti speciali. Per quanto sopra espresso ai CRM si accetta per ogni conferimento:
  - n. 1 (un) pezzo per ciascun oggetto demolito: una porta, una finestra, una tapparella, una coppia di persiane, un lavandino, un piatto doccia, un sanitario, ecc.;
  - max n. 6 (sei) secchi di materiale inerte (calcinacci, mattoni, mattonelle, piastrelle, ecc.).
3. I rifiuti ingombranti possono essere conferiti all'apposito servizio di raccolta, con le seguenti modalità:
  - centro di raccolta;
  - ritiro su appuntamento.
4. La consegna presso il centro di raccolta è gratuita per le utenze domestiche e può avvenire solo per le tipologie di rifiuti previste dal Gestore ai sensi del regolamento del centro di raccolta.
5. Il servizio di ritiro per appuntamento dei rifiuti ingombranti è attivato secondo le modalità stabilite dal Comune in accordo con il Gestore esclusivamente per le utenze domestiche.
6. L'utente conferisce i rifiuti secondo gli accordi intercorsi telefonicamente con il Gestore dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani secondo gli orari concordati, in modo ordinato, occupando il minimo possibile di spazio, senza intralcio per il passaggio pedonale e per la circolazione ed in modo tale da non costituire barriere e comportando minimo ostacolo alla sosta dei veicoli. Il ritiro avviene, laddove possibile, all'interno della proprietà privata e non sulla pubblica via.

## **Art. 22 - Altre raccolte**

L'Ente Gestore, di comune accordo con il Comune, può in qualsiasi momento attivare circuiti supplementari di raccolta differenziata al fine di implementare i quantitativi delle frazioni da destinare al recupero e ridurre le quote destinate allo smaltimento.

## **Art. 23 - Compostaggio Domestico**

1. Per compostaggio domestico si intende l'autotrattamento di quanto meglio specificato al comma 2 del presente articolo. L'autotrattamento è alternativo al conferimento all'Ente Gestore.
2. Per "frazione organica compostabile" si intende la frazione organica e la frazione verde, così come dettagliati nel presente regolamento, compresi la cenere e i tovaglioli e i fazzoletti in carta. L'Ente Gestore, in accordo con il Comune, incentiva e promuove la pratica del compostaggio domestico, anche con la concessione di riduzioni tariffarie.
3. L'utente che, intende sottoscrivere la pratica del compostaggio domestico per beneficiare degli eventuali incentivi è tenuto:
  - a) ad accettare tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento;
  - b) a reimpiegare in proprio il materiale prodotto dalla struttura del compostaggio;
  - c) a liberare l'Ente Gestore da ogni responsabilità connessa alla scelta del sistema di compostaggio e alla gestione del processo di compostaggio domestico in oggetto;
  - d) ad impegnarsi ad applicare i principi del compostaggio domestico al fine dell'ottimizzazione del processo e dell'ottenimento di compost di qualità, garantendo una adeguata miscelazione dei materiali, il loro equilibrio agronomico, una sufficiente ossigenazione, un corretto grado di umidità e un costante controllo generale del processo.
4. L'Ente è tenuto:
  - a riconoscere l'agevolazione prevista dal Regolamento di applicazione della tariffa;
  - a verificare eventuali irregolarità.
5. Sono escluse dalla previsione di agevolazione tariffaria le utenze domestiche che non dispongono di un'area idonea privata non pavimentata nel territorio comunale.
6. Il compostaggio domestico deve essere realizzato presso aree dichiarate mediante autocertificazione, servendosi dell'apposito modulo di adesione. Per l'eventuale concessione della riduzione tariffaria, l'utenza deve necessariamente compostare anche i propri rifiuti di cui al comma 2. del presente articolo, che devono essere prodotti dal proprio nucleo familiare in un terreno condotto dalla stessa utenza. I prodotti di risulta dovranno inoltre essere obbligatoriamente utilizzati sul proprio terreno (orto, giardino, balcone ecc).
7. La struttura utilizzata per il compostaggio dovrà necessariamente essere appoggiata sul terreno nudo. Non è ammesso il posizionamento su aree completamente o parzialmente pavimentate, al fine di garantire la bontà del processo. E' da preferirsi il posizionamento all'ombra di un caducifoglie, al fine di migliorare la stabilità termica dei materiali nel corso dell'anno.
8. Il sistema utilizzato per il compostaggio domestico, dovrà essere localizzato in modo tale da non arrecare disagio di qualsivoglia natura alle utenze confinanti. Nel caso in cui la struttura atta al compostaggio venga posizionata a meno di 3 metri lineari dalle pertinenze di altra utenza, dovrà essere richiesto il nulla osta al confinante interessato previa compilazione dell'apposito modulo predisposto.
9. L'utente che intenda aderire al compostaggio deve autocertificare il possesso e l'utilizzo di una effettiva ed efficiente struttura di compostaggio utilizzando l'apposito modulo. Vengono accettati tutti i sistemi, come ad esempio l'utilizzo del composter tradizionale, il cumulo, la cassetta di compostaggio, la concimaia e

modelli artigianali, purché permettano la piena garanzia delle specifiche operative di cui al punto 3, comma d) del presente articolo.

10. L'utente che intenda aderire al compostaggio, dopo l'attivazione del servizio di ritiro domiciliare della frazione organica dei RU dovrà, contestualmente alla presentazione della domanda, riconsegnare la biopattumiera data in dotazione dall'Ente Gestore del servizio.
11. Il personale dell'Ente Gestore o personale con delega del medesimo, in accordo con il Comune, sottoporrà l'utenza aderente al compostaggio domestico ad appositi accertamenti e controlli atti a verificare l'esistenza dei presupposti che diano diritto ad agevolazione tariffaria.
12. L'utente che intenda interrompere la pratica del compostaggio domestico dovrà comunicarlo all'Ente Gestore mediante domanda in carta semplice da consegnare direttamente all'incaricato dell'Ente presso il Comune di residenza, riconsegnando l'eventuale compostiera data in comodato gratuito; l'utente potrà usufruire del servizio di raccolta del rifiuto umido e del vegetale a partire dal giorno stesso di invio della comunicazione dopo aver ritirato l'attrezzatura per la raccolta differenziata della frazione umida dei rifiuti.
13. Qualora l'utente si trovi a dover smaltire notevoli quantità della sola frazione vegetale (erba, sfalci da potature, ramaglie, ecc.) potrà farlo solamente attraverso i CRM per i quali sia titolato all'utilizzo, oppure se non ancora attivate o se impossibilitato al trasporto, potrà richiedere il ritiro su chiamata previo pagamento delle spese di raccolta.

#### **Art. 24 - Raccolte svolte da Associazioni di Volontariato e con finalità benefiche**

1. Iniziative di raccolte differenziate possono essere avviate anche al di fuori dello schema previsto nei precedenti articoli, da Associazioni di volontariato e Associazioni ambientaliste. Tale raccolte possono essere avviate solo subordinatamente alla stipula di un accordo con l'Ente Gestore.
2. Le suddette associazioni dovranno tassativamente comunicare all'Ente Gestore la tipologia, la quantità e la destinazione del materiale raccolto.

#### **Art. 25 - Centri raccolta materiali (CRM)**

1. L'Ente, per il raggiungimento degli obiettivi posti dalla normativa nazionale e provinciale vigente in materia di "raccolta differenziata", garantisce all'utenza l'utilizzo di più CRM, sul proprio territorio comunale o siti in comuni limitrofi, garantendo per quanto possibile la copertura del territorio. Tale centro va inteso come luogo di conferimento separato e diretto, da parte dei cittadini utenti e per l'ulteriore selezione e valorizzazione dei materiali riutilizzabili, delle frazioni dei rifiuti urbani. Il CRM è una zona recintata e presidiata, dotata dei necessari contenitori, per il conferimento differenziato, da parte degli utenti, delle diverse tipologie di rifiuti.
2. Il servizio di smaltimento dei rifiuti presso i CRM è eseguito esclusivamente tramite conferimento diretto a cura del produttore.
3. Possono accedere ed usufruire del Centro:
  - a) le utenze domestiche nel Comune;
  - b) i soggetti espressamente autorizzati dall'Ente Gestore in accordo con l'Amministrazione comunale.
4. Non sono ammessi al conferimento dei rifiuti gli utenti provenienti da Comuni diversi da quello di collocazione del CRM, a meno che non sia stipulata con gli stessi apposita convenzione e a condizione che il Centro sia tecnicamente in grado di soddisfare le esigenze del servizio integrativo in questione.
5. I rifiuti possono essere conferiti solamente nei giorni e negli orari stabiliti dall'Ente Gestore ed esposti all'ingresso dei CRM. L'Ente si impegna a dare ampia

- pubblicità di detti calendari. L'Ente si riserva di modificare temporaneamente il calendario di apertura, previa comunicazione preventiva all'utenza interessata e contestuale affissione di apposito avviso all'ingresso del Centro stesso.
6. L'addetto al controllo del CRM ha facoltà di respingere le utenze non titolate, nonché coloro che intendano conferire rifiuti diversi da quelli previsti in difformità alle norme del presente Regolamento. E' consentito l'accesso contemporaneo al Centro di un numero di utenti tale da non pregiudicare il controllo da parte dell'addetto responsabile.
  7. Il conferimento diretto deve svolgersi seguendo le indicazioni dei responsabili della vigilanza e le segnaletiche presenti all'interno del centro. Il deposito dei materiali differenziati deve avvenire direttamente all'interno degli appositi cassoni scarrabili o dei contenitori a tenuta a cura dell'utente. Qualora l'utente si presentasse con rifiuti di diverse tipologie mescolati tra loro, dovrà provvedere alla loro separazione per il corretto scarico in forma differenziata. Non devono in nessun caso essere scaricati rifiuti all'esterno degli appositi contenitori. In questo senso l'utente deve evitare spargimenti e spandimenti di liquidi sul suolo durante le operazioni di scarico.
  8. Per accedere al CRM i cittadini devono essere muniti di idoneo documento di identità da esibire all'atto dell'ingresso al personale di controllo.
  9. Gli utenti possono trattenersi nell'area destinata al deposito dei rifiuti differenziati per il solo periodo necessario ad effettuare le operazioni di conferimento. Le operazioni di conferimento sono sospese durante la movimentazione degli scarrabili e dei contenitori.
  10. Gli utenti sono tenuti a conferire i rifiuti negli appositi contenitori, avendo cura di rispettare le relative destinazioni supportate da apposite segnaletiche. Durante le operazioni di conferimento, i cittadini sono tenuti ad osservare scrupolosamente le presenti norme e le istruzioni impartite dal personale di controllo. In particolare è espressamente vietato effettuare operazione di cernita e/o di prelievo di rifiuti presso i cassoni, l'utente non dovrà mai, in alcun modo allontanarsi dalle zone previste per il conferimento. Non è consentito l'uso di autoveicoli al di fuori degli spazi espressamente previsti.
  11. L'utente verrà ritenuto responsabile degli eventuali danni provocati dall'irregolare conferimento di sostanze tossiche, infiammabili e/o nocive o chimicamente interagenti tra loro o comunque non previste.
  12. Il personale incaricato alla custodia e alla gestione del CRM è tenuto ad assicurare che la gestione delle operazioni di conferimento dei rifiuti avvenga nel rispetto delle presenti norme e delle direttive o istruzioni impartite dagli uffici competenti.  
In particolare il personale è tenuto a:
    - curare l'apertura e la chiusura della piattaforma negli orari prestabiliti;
    - essere costantemente presente durante l'apertura del CRM;
    - fornire ai cittadini ed ai soggetti che accedono al CRM tutte le informazioni necessarie per la migliore conduzione delle operazioni di conferimento;
    - curare la pulizia delle aree circostanti assicurando che, in ogni momento, siano mantenute le migliori condizioni igienico-sanitarie, anche attraverso lavaggi e disinfezione delle stesse;
    - segnalare al competente ufficio ogni eventuale disfunzione che dovesse verificarsi nella gestione della piattaforma, nonché eventuali comportamenti illeciti che dovessero essere accertati in sede di conferimento dei rifiuti registrando i nominativi degli avventori ritenuti responsabili;
    - coadiuvare ed assistere i cittadini nel conferimento, manovrando se necessario le apparecchiature di travaso;
    - verificare la capienza residua dei contenitori e richiedere, se del caso, lo svuotamento anticipato;
    - verificare il funzionamento e lo stato manutentivo e di efficienza di tutte le strutture del CRM (rete fognaria, strutture antinfortunistiche, ecc.).
  13. L'Ente non è responsabile degli eventuali danni a persone e/o cose qualora questi derivino da comportamenti dell'utente non rispettosi delle indicazioni e delle modalità di conferimento specificate nel presente Regolamento.

## **Art. 26 - Spazzamento meccanizzato e/o manuale delle strade, piazze ed altri spazi pubblici e/o ad uso pubblico**

Il servizio di spazzamento periodico e programmato viene svolto su strade ed aree pubbliche, o ad uso pubblico, in funzione delle caratteristiche, del traffico e della relativa destinazione e in base alle richieste del Comune. Le operazioni devono essere svolte avendo cura di evitare di sollevare polvere e di ostruire i tombini e le caditoie stradali.

Le fasce orarie andranno modulate in funzione delle esigenze operative e in ogni caso nelle ore in cui il traffico veicolare e pedonale è minimo.

## **Art. 27 - Pulizia delle aree mercatali**

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, devono mantenere pulita l'area di loro pertinenza, raccogliendo i rifiuti secondo le modalità stabilite dall'Ente Gestore e nel presente Regolamento.

## **Art. 28 - Divieti ed obblighi degli Utenti**

1. E' vietato agli Utenti di strade, piazze ed altri spazi pubblici e/o ad uso pubblico abbandonare o gettare a terra rifiuti di qualsiasi natura ed in qualsiasi quantità e imbrattare il suolo pubblico. I rifiuti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente Regolamento.
2. Chi conduce animali domestici su strade ed aree pubbliche, comprese quelle verdi (giardini pubblici, parchi, ecc.) è tenuto ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta a deiezioni, provvedendo personalmente e tempestivamente all'asporto degli escrementi solidi. I sacchetti contenenti le deiezioni possono essere introdotte nei cestini portarifiuti dislocati sul territorio comunale.
3. I possessori di animali domestici, all'atto di condurli nelle aree pubbliche, devono dotarsi a priori di una idonea strumentazione atta a raccogliere tempestivamente le eventuali deiezioni degli animali di affezione di proprietà, il cui possesso potrà essere richiesto dalle autorità preposte per la verifica. Per strumentazione, oltre alle apposite palette messe a disposizione dall'Ente Gestore presso i dispenser ubicati sul territorio, si intendono sacchetti di vario materiale, salviette di carta o similari.
4. Chi svolge operazioni di carico e scarico e trasporto di materiali e merci di qualsiasi natura deve provvedere, qualora necessario, alla pulizia del suolo pubblico e all'asporto di quanto eventualmente rimasto a terra.
5. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento od alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tale attività e comunque a non abbandonarvi residui di alcun genere.

## **Art. 29 - Aree occupate da Pubblici Esercizi**

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e i chioschi stagionali e simili, debbono provvedere alla costante pulizia delle aree occupate, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente da frequenza e modalità di effettuazione dello spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'Ente gestore.

2. I rifiuti provenienti dalle aree in questione devono essere raccolti e conferiti con le modalità previste dal presente Regolamento in funzione delle varie tipologie di rifiuto.
3. E' vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso. All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare pulita.

### **Art. 30 - Aree occupate da Spettacoli Viaggianti, Feste e Manifestazioni in genere**

Ai gestori e/o promotori di manifestazioni su suolo pubblico verranno forniti a cura dell'Ente Gestore previo apposito accordo rispondente alle necessità dei predetti soggetti, contenitori per la raccolta differenziata, da posizionare secondo le modalità preventivamente concordate.

La fornitura verrà erogata previa compilazione di un apposito modulo, predisposto dall'Ente Gestore, che dovrà essere consegnato o inviato preferibilmente via e-mail o in alternativa via fax al contatto indicato almeno una settimana prima dell'inizio della manifestazione.

### **Art. 31 - Efficacia e Pubblicità**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2013.
2. Ai soli fini di maggior pubblicità, una copia del presente Regolamento sarà inoltrata per l'affissione all'albo pretorio del Comune.

### **Art. 32 - Vigilanza**

1. Il Comune di Rovereto svolge tutte le funzioni di polizia amministrativa relative alla gestione dei servizi dei rifiuti come disciplinati dal presente Regolamento, ovvero l'adozione di tutte le misure idonee ad evitare danni e pregiudizi a soggetti e cose nello svolgimento delle attività di competenza.
2. Il personale appartenente all'Ente Gestore adibito non può svolgere funzioni di polizia giudiziaria né in ordine ad illeciti e/o a sanzioni amministrative; il personale dell'Ente Gestore può invece svolgere accertamenti in qualità di incaricato di pubblico servizio.
3. Il personale dell'Ente Gestore ha l'obbligo di presentare tempestiva e dettagliata segnalazione scritta al Comando di Polizia urbana, in ordine ad ogni ipotesi di reato di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.
4. L'Ente Gestore, al fine di agevolare i controlli della Polizia Municipale per vigilare sull'ottemperanza del presente Regolamento, mette a disposizione il proprio personale tecnico, pianificando uscite sul territorio a campione o funzionali alle segnalazioni ricevute.

### **Art. 33 - Divieti ed obblighi**

Sono vietati tutti i comportamenti non attinenti a quanto precisato nei vari Articoli di questo Regolamento. Sono in particolare vietati:

- a) l'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti su aree pubbliche o ad uso pubblico, e sulle aree private; il posizionamento di rifiuti nei modi, nei luoghi e nei tempi concordati con il gestore in modo funzionale alla raccolta porta a porta non viene comunque mai considerato un abbandono;
- b) gettare a terra mozziconi di sigarette e gomme da masticare;

- c) la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori o diversamente conferiti al servizio, ovvero presso gli impianti di recupero o smaltimento;
- d) l'esposizione di sacchetti e/o dei contenitori domestici contenenti rifiuti lungo il percorso di raccolta in giorni e orari diversi da quelli stabiliti dall'Ente Gestore e comunque l'esposizione di sacchetti e/o contenitori su area pubblica, in punti concordati con l'Ente Gestore, per più di 24 ore continuative;
- e) l'uso improprio dei vari tipi di contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti, compresi l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro;
- f) lo spostamento dei contenitori dalla sede in cui sono stati collocati, il loro ribaltamento e danneggiamento, nonché lo sblocco del sistema di frenatura degli stessi;
- g) i comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta di veicoli negli spazi di manovra dei mezzi adibiti alla raccolta ed allo spazzamento;
- h) il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati;
- i) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti ingombranti, per i quali non sia stato concordato con l'ente gestore data e modalità di ritiro;
- j) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi, sciolti o in sacchetti non ben chiusi, nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazione di pericolo;
- k) la combustione di qualunque tipo di rifiuto;
- l) l'abbandono delle varie tipologie di rifiuti al di fuori dei contenitori;
- m) il conferimento al servizio di raccolta di animali morti o il loro abbandono su aree pubbliche o ad uso pubblico, e sulle aree private;
- n) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione;
- o) il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di gestione rifiuti;
- p) Il conferimento di qualsiasi rifiuto che per sua natura possa essere riciclato e recuperato, in ogni quantità;
- q) presso i CRM, come specificato all'art. 25 del presente regolamento, è vietato:
  - l'abbandono di rifiuti all'esterno dei CRM stessi;
  - l'accesso in orari e giorni diversi da quelli di apertura;
  - il conferimento di rifiuti all'esterno degli appositi contenitori;
  - il conferimento di rifiuti della tipologia diversa da quella a cui i contenitori sono destinati;
  - la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti all'interno dei contenitori o in altro modo accumulati;
  - il conferimento di rifiuti da parte di utenti non aventi sede o residenza nel Comune di appartenenza del CRM;
  - il conferimento di rifiuti speciali;
  - il danneggiamento delle strutture dei CRM stessi.

### **Art. 34 - Sanzioni**

Le violazioni dei dispositivi del presente documento verranno sanzionate ai sensi del *Regolamento per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie dovute per violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali* in allegato alla delibera del Consiglio Comunale di Rovereto n. 25 di data 19.06.2012.

### **Art. 35 - Carta qualità dei servizi**

1. La Carta di Qualità dei Servizi si prefigge di elevare e migliorare il livello dei servizi ambientali garantendo il controllo delle attività svolte e il colloquio continuo con

l'utenza. Essa si applica a tutte le attività di cui al presente Regolamento ed in particolare:

- raccolta e trasporto di rifiuti urbani;
  - raccolta differenziata;
  - pulizia stradale sia meccanizzata che manuale.
2. L'Ente Gestore, nell'obiettivo dell'efficienza, garantisce, nell'espletamento delle attività, il rispetto dei principi considerati prioritari per i servizi pubblici:
- eguaglianza dei diritti di tutti gli utenti;
  - imparzialità nell'erogazione del servizio;
  - continuità e regolarità delle prestazioni;
  - partecipazione dell'utenza alla prestazione del servizio;
  - efficienza ed efficacia.

L'Ente Gestore si prefigge di adeguare le strutture operative, i mezzi tecnici, le tecnologie impiegate e l'organizzazione gestionale per migliorare l'efficienza del servizio.

3. L'Ente Gestore si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di legge, a sviluppare programmi e procedure che ne garantiscono l'ottemperanza e a garantire la costante evoluzione delle attività svolte per adeguarsi alle nuove prescrizioni di legge o alle nuove normative.
4. L'Ente Gestore garantisce la adeguata partecipazione dell'utente al soddisfacimento degli obiettivi del servizio sia per tutelare il diritto alla corretta esecuzione dello stesso servizio, sia per migliorare la collaborazione tra le parti. L'utente ha diritto di accedere alle informazioni inerenti alle prestazioni che lo riguardano, di presentare relazioni ed istanze, di produrre memorie e documenti, di formulare osservazioni o suggerimenti per il miglioramento del servizio.

### **Art. 36 - Strumenti standard di qualità del servizio**

1. I fattori caratterizzanti la qualità del servizio che l'Ente è determinato ad osservare sono:
- continuità e regolarità del servizio;
  - tutela dell'ambiente;
  - formazione continua del personale;
  - procedure di comunicazione ed accessibilità agli utenti delle informazioni che li riguardano;
  - rilevazione del livello qualitativo delle prestazioni eseguite.
2. Attraverso le analisi delle rilevazioni del livello qualitativo delle prestazioni eseguite, l'Ente attiverà quelle procedure necessarie per l'adeguamento del servizio per aumentarne l'efficienza e la qualità.

### **Art. 37 - Rapporti con gli utenti**

1. L'Ente Gestore ed il suo personale sono tenute a trattare con gli utenti con rispetto e cortesia e ad agevolarli nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento degli obblighi. Gli operatori dovranno inoltre essere adeguatamente formati per poter eventualmente rilasciare le corrette informazioni di massima all'utenza, quali il destino dei rifiuti, le modalità della divisione degli stessi, i calendari di raccolta, gli orari e le ubicazioni delle strutture accessorie quali i CRM ed il cantiere, gli uffici competenti ecc.
2. I dipendenti sono tenuti, inoltre, ad indicare le proprie generalità sia nel rapporto personale, sia nelle comunicazioni telefoniche. Tutti i dipendenti, a contatto con l'utente, dovranno essere muniti di tesserino di riconoscimento.

### **Art. 38 - Abrogazione di norme e regolamenti preesistenti**

Sono considerate abrogate tutte le disposizioni comunali incompatibili ovvero contrastanti con il presente Regolamento.

Il presente Regolamento entra in vigore con il 1 gennaio 2013.

Con la medesima data viene revocato il precedente Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 20 del 21.04.2004.